

COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50
(ex art. 92 Dlgs 163/2006 come novellato dalla Legge 114/2014)

APPROVATO CON DELIBERA
DI GIUNTA COMUNALE N. 156 DEL 06-12-2019

edizione del testo aggiornata al dicembre 2019

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina le modalità di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 di seguito denominato «Codice» e si applica al personale dipendente del Comune nei casi di svolgimento di dette funzioni riguardanti lavori, servizi e forniture.
2. In caso di appalti misti l'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative alla componente lavori, servizi e forniture e per il corrispondente importo degli stessi.
3. Il presente regolamento ha la finalità di valorizzare, ai sensi dell'art. 24 del Codice, e accrescere la premialità del lavoro pubblico garantendo al contempo l'economicità e la semplificazione della azione amministrativa del Comune di Silea.
4. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento approvato con delibera di giunta n. 119 del 16/11/2015.

ART. 2- AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Si intendono per contratti pubblici i contratti di appalto aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti.
2. Le somme di cui all'articolo 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro o del contratto (per beni/servizi).
3. A sensi del presente regolamento si intendono:
 - a) per opere e lavori pubblici le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione di opere ed impianti per l'esecuzione dei quali venga redatto il relativo progetto, purché corredato da quadro economico dell'opera o dell'intervento;
 - b) per forniture di beni e servizi tutte le attività atte a garantire il regolare funzionamento, la manutenzione, l'innovazione ecc. dei beni mobili ed immobili del Comune, la gestione del territorio in generale e il soddisfacimento dei bisogni collettivi, purché per tali attività venga prevista la redazione di elaborati progettuali e contrattuali che contengano anche un quadro economico complessivo della fornitura o del servizio.

ART. 3 - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
2. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di areacui appartengono, se persona diversa, ovvero al dirigente/funziionario apicale perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Il "Responsabile del procedimento" provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, all'attività programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
4. Il "Responsabile del procedimento" che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.
5. Non si applica l'incentivo per Forniture e Servizi per i quali non sia necessario nominare il Direttore dell'esecuzione. La figura del Direttore dell'Esecuzione, quando anche sostituito dal RUP, si intende non necessaria nelle procedure di acquisizione di beni e servizi standardizzati che non hanno necessità di verifiche specifiche rispetto al Capitolato d'appalto o documento equivalente.
In modo esemplificativo e non esaustivo si intendono per forniture e servizi standardizzati non necessitanti del Direttore dell'esecuzione l'acquisto di cancelleria, in contratti di fornitura delle energie, i servizi di acquisizione dei software. Laddove non sia stato individuato in modo specifico, ma ne

risultati necessaria la figura, ai sensi dell'articolo 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione coincide con il RUP.

6. In riferimento all'art. 113 comma 5 del d.lgs 50/2016, per l'anno 2019, in relazione agli incentivi da corrispondere ai collaboratori della Stazione Unica appaltante, verrà prevista nei quadri economici, relativamente alla sola fase di affidamento, una percentuale pari a quanto stabilito nella convenzione tra le parti e comunque non superiore al 25% per categoria servizi e 20% per lavori da corrispondere alla stessa, in attesa della definizione della problematica a seguito di confronto tra le parti interessate. Conseguentemente, le somme derivanti dalla definizione di una diversa percentuale verranno corrisposte al personale interno interessato.

ART. 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Nell'ambito del programma dei lavori, dei servizi e forniture e delle opere pubbliche da realizzare nonché del programma da redigere, l'Amministrazione individua le attività che intende far eseguire al proprio personale e quelle da affidare all'esterno.

2. Può essere affidata internamente all'ente anche una sola delle attività o fasi previste nell'ambito di ogni intervento.

ART. 5 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel piano esecutivo di gestione o nel provvedimento di conferimento dell'incarico, potranno essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.

2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 6 - CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

1. La progettazione delle opere e dei lavori, delle forniture e servizi pubblici si articola secondo i livelli di definizione ritenuti necessari dal responsabile unico del procedimento.

2. Il procedimento relativo ad un'opera, un servizio, una fornitura o un lavoro pubblico si conclude:

a) per la fase della progettazione, con l'approvazione del progetto da parte dell'organo competente;

b) per le altre fasi, con l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione compreso il certificato di agibilità se dovuto;

c) il procedimento relativo alle forniture di beni e servizi si conclude con la dichiarazione di conformità del direttore dell'esecuzione.

ART. 7 - QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) è costituito da una somma pari al 2% dell'importo a base d'asta indicato nel quadro economico di un'opera, di un lavoro, di un servizio o fornitura pubblici.

2. Le somme comprese nel fondo di cui al comma 1 devono intendersi al lordo degli oneri contributivi e previdenziali per la parte dovuta all'Ente.

3. Gli incentivi per le funzioni tecniche faranno carico agli stanziamenti di bilancio previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture. La quantificazione e la liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

4. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma pari al 2% complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.

5. L'80% (ottanta per cento) del fondo, come sopra computato, (pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto in relazione alle attività svolte da detto personale.

6. Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato (pari allo 0,40% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

7. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera, del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di

approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura.

8. Le varianti in corso d'opera, con esclusione di quelle non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016, danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

9. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

9.1 – per lavori

<u>Classi di importo dei lavori</u>	<u>Percentuale</u>
Da euro 0,00 fino ad euro 40.000,00	0,00%
Fino ad euro 1.000.000,00	2,00%
Fino ad euro 5.548.000,00	1,80%
Oltre euro 5.548.000,00	1,60%

9.2 – per servizi e forniture

<u>Classi di importo dei servizi o forniture</u>	<u>Percentuale</u>
Da euro 0,00 fino ad euro 40.000,00	0,00%
per un importo pari/superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00	2,00%
per un importo pari/superiore a € 100.000,00 e inferiore a € 209.000,00	1,75%
per un importo pari/superiore a € 209.000,00 e fino a 1.000,000,00	1,50%
per la quota di importo superiore a a 1.000,000,00	1,00%

10. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2. e 9.1

Art. 8 – GRUPPI DI LAVORO

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal Responsabile di Area competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

2. La composizione del gruppo è definita dal Responsabile di Area di cui al comma 1, sentito il Responsabile unico del procedimento (RUP).

3. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Responsabile di Area di cui al comma 1, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento viene svolto dal dirigente stesso.

Art. 9 – RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal Responsabile di area competente, secondo le percentuali di riportate nelle tabelle allegate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti.

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto

principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

4. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica fino ad un massimo del 40% sulle somme complessivamente disponibili per l'incentivo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura. La restante quota viene riconosciuta al responsabile del procedimento. Nel caso in cui non vi siano collaboratori tecnici o amministrativi la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile del procedimento. La definizione delle percentuali spettanti ai collaboratori è definita dal Responsabile di area sentito il Responsabile del procedimento in rapporto ai carichi di lavoro e delle attività effettivamente svolte.

ART. 10 LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Per i progetti di opere, lavori, servizi e forniture pubblici, il responsabile dell'area ovvero il segretario comunale per le attività svolte dal responsabile di area, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte, provvede alla liquidazione del fondo, con apposita determinazione, distinta per ogni singola opera, o fornitura o servizio.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo lordo.

3. Per gli appalti di servizi pluriennali la quota destinata alla direzione dell'esecuzione del contratto verrà erogata con acconti annuali.

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento si applica anche per quanto riguarda gli incentivi non ancora liquidati o per opere, servizi, forniture e lavori in attività di cantiere, adeguando la liquidazione dei medesimi incentivi alle percentuali disposte dal presente regolamento, a condizione che i relativi importi siano stati debitamente accantonati.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia.

ALLEGATO - TABELLE DELLE PERCENTUALI

TABELLA 1 - incentivi per lavori e opere			
Fasi del procedimento (1)	Quota (2)	Attività specifica (3)	Percentuali (4)
programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	5-10%	redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	0%
		preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative e definizione qe	5-10%
verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice degli appalti)	10%	attività di verifica dei progetti	5-7%
		validazione dei progetti	3-5%
fase di affidamento	15-20%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.) Ovvero SUA.	15-20%
fase della esecuzione	30-45%	direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	20-25%
		attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	10-20%
Responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	30-35%	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	30-35%
Totali	100%		100%

TABELLA 2 - incentivi per servizi e forniture			
Fasi del procedimento (1)	Quota (2)	Attività specifica (3)	Percentuali (4)
programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	3%	redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi (<i>vedi Corte dei Conti veneto parere 134/2017</i>)	3%
fase di affidamento	25-30%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, Mepa)	25-30%
fase della esecuzione	35-40%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	5%
		direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità	35%
responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	30-35%	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste dal altre disposizioni di legge	30%
Totali	100%		100%